XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 86

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VOLONTÈ

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del terrorismo in Italia

Presentata il 28 aprile 2006

Onorevoli Colleghi! - L'omicidio del professor Marco Biagi, unitamente a quello del professor Massimo D'Antona, sono ancora vivi nel ricordo e hanno riportato alla mente di tutti noi i cosiddetti «anni di piombo » di venti o trent'anni fa. Di fronte a questa nuova emergenza il Paese deve rispondere con fermezza, utilizzando tutti i mezzi e gli strumenti più idonei, a cominciare da quelli parlamentari. D'altronde, e credo che i fatti lo dimostrino, l'impegno del Governo e del Parlamento contro il terrorismo non è mai mancato in questi anni, anche se la minaccia veniva dall'esterno. Si devono ritrovare oggi quelle stesse ragioni e quella stessa volontà che ci hanno permesso negli anni di piombo di sconfiggere la minaccia terrorista. Le luttuose vicende della nuova stagione del terrorismo impongono di alzare nuovamente la guardia e di indagare ed accertare se sia in atto una nuova strategia del terrore.

A tale riguardo il Parlamento può utilizzare lo strumento dell'inchiesta parlamentare purché le indagini, gli esami e le conclusioni siano svolti in tempi ragionevoli ed utili, anche al fine di prevenire e reprimere nuove azioni terroristiche. Questo è lo scopo del presente progetto di legge (che riproduce l'atto Camera n. 3010 già presentato nella XIV legislatura), che si compone di soli tre articoli, con i quali vengono definiti i compiti, i poteri e la composizione della Commissione parlamentare di inchiesta, la quale è chiamata ad ultimare i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione.

#### XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

### PROPOSTA DI LEGGE

#### ART. 1.

(Istituzione e compiti).

- 1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del terrorismo, di seguito denominata « Commissione ».
  - 2. La Commissione ha il compito di:
- *a)* accertare lo stato del fenomeno del terrorismo in Italia;
- b) individuare i caratteri delle strutture organizzative dei movimenti eversivi, le modalità e le fonti del loro finanziamento;
- c) verificare le connessioni tra vecchio e nuovo terrorismo ed eventualmente tra il terrorismo italiano e quello internazionale;
- *d)* verificare lo stato della cooperazione internazionale nella lotta al terrorismo.
- 3. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione, presentando al Parlamento una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta.

#### ART. 2.

(Composizione e organizzazione).

1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante

#### XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

per ogni gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

- 2. La Commissione è presieduta da un senatore o da un deputato designato di intesa dai Presidenti delle due Camere.
- 3. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.
- 4. Il funzionamento e le attività della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, adottato a maggioranza assoluta dei componenti della Commissione prima dell'inizio dei lavori.
- 5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

#### Art. 3.

#### (Attività di indagine).

- 1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con i poteri e i limiti di cui all'articolo 82, secondo comma, della Costituzione. Ad essa non può essere opposto in nessun caso il segreto di Stato.
- 2. Ferme le competenze dell'attività giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
- 3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.



\*15PDI.0000230\*